ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 16/4/02

"*Penelope* – Associazione delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Comitato Regionale Piemonte " O.n.l.u.s.

Con la presente scrittura privata da valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i signori:

Angela VORTICI, nata a Marsala (TP) il 03/01/1935 e residente a Borgaro T.se (TO) alla Via Inghilterra n° 7 (c.f.VRTNGL35A43E974P);

Marcellino CAMOLETTO, nato a Volpiano (TO) il 22/06/1946 e residente a Volpiano (TO) alla Via Braia n° 20 (c.f. CMLMCL46H22M122D);

Giovanni BERTINO, nato a Rivoli (TO) il 10/02/1929 e residente a Borgaro T.se (TO) alla Via Giuseppe Garibaldi n° 2 (c.f. BRTGNN29B10H335O);

Regina STEFANEL, nata a Penango (AT)il 20/03/1957 e residente a Volpiano (TO) alla Via Braia n° 20 (c.f.STFRGN57C60G430K);

Lina IERACI, nata a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 13/03/1961 e residente a Piobesi T.se (TO) alla Via Gugliemo Marconi n° 19/6 (c.f. RCILNI61C53E956Q);

Mirella LEGATO, nata a Torino il 30/05/1961 e residente a Borgaro T.se (TO) alla Via Inghilterra n° 11 (c.f. LGTMLL61E70L219S);

Carmelo SCIALO', nato a Torino il 19/05/1969 e residente a Collegno (TO) al c.so Entony n° 10 (c.f.SCLCML69E19L219M);

Benedetta DONZELLA, nata a Butera il 25/10/1959 e residente a Borgaro T.se (TO), domiciliata a Torino alla via Virle n°3 (c.f. DNZBNT59R65B302C);

Guerrino BONDESAN, nato a Torino il 18/04/1960 e residente a Borgaro T.se (TO) alla Via G. Garibaldi n° 29/b (c.f. BNDGRN60D18L219X);

convengono e stipulano quanto segue:

1) Fra i comparenti è costituita una organizzazione di volontariato denominata "*Penelope* – Associazione delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Comitato Regionale PIEMONTE". L'Associazione, dotata di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, è l'espressione locale di **"*Penelope* - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse Onlus"** per volontà della quale si costituisce e alle finalità della quale si ispira.

2) L'Associazione ha la sua sede in **Borgaro Torinese (TO) , alla Piazza Europa n° 3,** adempie ai propri scopi e funzioni secondo le norme contenute nello statuto composto da n° 11 (undici) articoli, discusso e approvato dai soci, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte

integrante e sostanziale, ed agisce in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale del 29-08-1994 n° 38 , ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali.

A tale statuto, che i comparenti dichiarano di ben conoscere, tutti i soci si obbligano ad uniformarsi.

3) Su designazione unanime dei comparenti vengono proposti a comporre il primo Consiglio Direttivo i signori:

Angela VORTICI, Presidente e legale rappresentante;

Marcellino CAMOLETTO, Vice Presidente;

Giovanni BERTINO, Tesoriere;

Regina STEFANEL, Sostituta Tesoriere incaricata;

Lina IERACI, Sostituta Tesoriere incaricata;

Mirella LEGATO, Segretaria;

Avv. Carmelo SCIALO', Consigliere;

Avv. Benedetta DONZELLA, consigliere

Guerrino BONDESAN, Consigliere.

Il Presidente Sig.ra Angela VORTICI ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

4) I signori comparenti concordemente delegano la Sig.ra Angela VORTICI a compiere tutti quei depositi, approvazioni, e pubblicazioni del presente atto costitutivo ed allegato statuto che fossero richiesti da qualsiasi autorità competente o dalla legge per il regolare funzionamento dell'associazione.

5) Tutte le spese del presente atto e consequenziali saranno sostenute dall'associazione.

Il presente atto usufruisce di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa per le associazioni di volontariato.(Legge 266/91)

Torino, lì 16-04-04

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"*Penelope* - Associazione Nazionale delle famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse Onlus- Associazione Territoriale Piemonte "

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata: " **Penelope – Associazione Nazionale delle Famiglie e degli amici delle Persone Scomparse O.n.l.u.s.- Associazione Territoriale Piemonte".**

2. - **L'Associazione ha sede in Borgaro Torinese (TO),** per ora in **Piazza Europa n.1/A**

Art. 2 (Statuto)

1. – L'Associazione di volontariato "*Penelope* - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse Onlus –Associazione Territoriale Piemonte", dotata di autonomia giuridica, gestionale e amministrativa, è l'espressione a rilevanza regionale di "*Penelope* - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse O.n.l.u.s." per volontà della quale si costituisce e alle finalità della quale si ispira. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale 29/08/94 n°38, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. – L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale.

In particolare intende:

a) promuovere occasioni di incontro per le famiglie che sul territorio nazionale e all'estero hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.

b) offrire un sostegno legale e psicologico alle famiglie che vivono la scomparsa di un proprio congiunto.

c) sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinchè le persone scomparse non siano dimenticate.

d) proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto.

e) promuovere e favorire la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all'estero.

2. - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

3. - L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà. Sono ben accetti il sostegno e il contributo che enti pubblici e privati, interessati a partecipare alla realizzazione dei programmi, possono offrire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. - L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata. L'ammissione all'associazione territoriale comporta l'ammissione anche all'associazione nazionale.

Al fine di garantire autonomia economica e gestionale alle sedi territoriali la quota associativa va ripartita come segue: 40% all'associazione ~~nazionale~~ e il rimanente 60 % alla sede territoriale presso cui è stata effettuata l'iscrizione.

3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione.

4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, al Collegio dei Probiviri.

5. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è tenuto a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà dell'Associazione.

6. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, uniformando il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

7. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

8. - Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonchè dalle risultanze economiche attive delle gestioni.

2. - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

a) quote associative annuali;

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonchè i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

1. - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. – Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 7 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il rendiconto annuale;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati lo richieda.

4. - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera anche in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

6. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. - Le modifiche statutarie sono di esclusiva pertinenza dell'Assemblea Nazionale convocata in forma straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. – Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea fra gli associati aventi diritto; dura in carica cinque anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito.

2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un consigliere, questi è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del Consiglio intero.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

c) predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi;

d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, sulle esclusioni e sulle decadenze;

e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea;

f) promuovere la raccolta di fondi;

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 9 (Il Presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonchè l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva.

Art. 10 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all'Associazione Penelope Nazionale. È in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CIRIE

REGISTRATO IL 19 APR 2004

AL N. 1415 SERIE 3

I TRIBUTI A FIANCO INDICATI SONO STATI VERSATI CON MOD. F23 ALLEGATO AL Mod. RR.

IL DIRIGENTE
ABASTANTE Dott. Gaetano

IL CAPO AREA SERVIZI
Antonino VERSACE
Collaboratore Tributario

Reg. ESENTE
Trs.
Cat.

TOTALE /

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CIRIE
19 APR 004